

di Pescara, e relativo atto di variazione ai contenuti di polizza – appendice n. 4 del 01/12/2020, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale.

- 15) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.  
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 16) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lsg. 152/2006.
- 17) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 18) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 19) **In considerazione dei notevoli carichi di esercizio prevedibili nell'ambito della Concessione demaniale, provvederà direttamente il soggetto concessionario, per il tramite di tecnici e maestranze di idonea qualificazione, alle verifiche in ordine all'idoneità statica delle struttura di banchina ricadenti nella Concessione medesima, ciò attraverso ispezioni, ricognizioni e valutazioni, con particolare riguardo alle parti sommerse ove dovrà essere accertata l'assenza di anomalie tipo cavità, sgrottamenti, dissesti, etc.. Di tali verifiche, dovrà essere prodotto un dettagliato rapporto a questo Ufficio.**
- 20) **Dovrà essere prodotta all'Ufficio Tecnico di questa Autorità di Sistema Portuale adeguata documentazione tecnica – nello specifico relazione e disegni – descrittiva del sistema di gestione delle acque reflue prodotte nell'ambito della Concessione, corredata dei titoli autorizzativi di pertinenza.**
- 21) **Per motivi legati alla sicurezza o per operazioni legate all'alaggio e varo, dovrà essere garantito l'ormeggio temporaneo sulla banchina posta al lato della concessione. Qualora il predetto tratto di banchina venga utilizzato per l'ormeggio anche dallo stesso concessionario, questo dovrà essere effettuato solo per il lasso di tempo strettamente necessario e comunque per un periodo di tempo non superiore alle 24 ore.**
- 22) **Il concessionario, oltre a rispettare quanto sopra, potrà far ormeggiare sul tratto di banchina in parola solo quelle unità, interessate da operazioni di alaggio, movimentabili con la gru in dotazione al cantiere ivi posizionata.**
- 23) **Per la suddetta area, in cui in particolari condizioni meteomarine si creano fenomeni di risacca, il concessionario dovrà prevedere nei lavori di ampliamento l'installazione di rinforzi quali bitte, anelli o similari, per garantire una maggiore sicurezza alle unità ivi ormeggiate temporaneamente, dandone preventiva comunicazione alla Autorità concedente.**
- 24) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 314,00 tramite versamento virtuale mediante F23 e alle spese relative ai valori bollati.**

IL CONCESSIONARIO

Cantiere Navale Accardi di Accardi Giovanni  
Firmato digitalmente

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.

Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in sede in Ortona (CH) C.so Garibaldi n. 39.

Validità prorogata fino al 31/12/2025 ai sensi dell'art. 199

Ancona, addì 30/12/2020 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni

in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis

del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215

Data 12 FEB. 2024

IL PRESIDENTE

Rodolfo Giampieri

Firmato digitalmente

L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Maria Grazia Piana

IL CONCESSIONARIO

Cantiere Navale Accardi di Accardi Giovanni

Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE

Avv. Luca Grisostomi

Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 15/01/2021 al n° 80 serie 1 con l'esazione di euro 314,00

L'Ufficiale Rogante  
(Avv. Matteo Paroli)

N. 04 - 29 del registro

N. 1749 del repertorio

Concessioni – Anno 2020

**AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE**

del Mare Adriatico Centrale

(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

**LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.**

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;

Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista l'istanza assunta al prot. n. ARR-2394 in data 19/02/2020 e successive integrazioni da ultimo la nota acquisita al prot. n. ARR-14230 in data 05/12/2020 presentata dalla impresa individuale Cantiere Navale Accardi di Accardi Giovanni C.F. CCRGNN72D20G141P - P.IVA 02119400691, con sede legale in Ortona (CH), Via C.so Garibaldi n. 39, recante la domanda, ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav., di variazione al contenuto della concessione demaniale n. 04-23/2020 del 21/09/2020, rep. 1684, allo scopo di occupare un'ulteriore area di mq. 150,00 da destinare a riparazione e manutenzione di navi commerciali ed imbarcazioni da diporto con relativo spostamento della attuale recinzione sul ciglio banchina, a seguito di adeguata ristrutturazione dello stesso;

Vista la licenza n. 04-23/2020 del 21/09/2020, rep. 1684, avente ad oggetto un'area demaniale marittima di mq. 948,21 situata nel Comune di Ortona e precisamente in Via Cervana, catastalmente individuata al foglio 26 particella 4038 allo scopo di mantenere le seguenti opere: impianto di smaltimento acque di lavaggio carene composto da n. 13 pozzetti, di cui uno sedimentatore, collegati a mezzo conduttura avente Ø200 e lunghezza totale di ml. 123,00; pavimentazione composta in parte (mq. 750,15) con massetto armato e la restante parte da battuto in pietrame (mq. 133,26); n. 3 container pe deposito attrezzi e materiali da lavoro;

Vista la pubblicazione della domanda in data 03/03/2020 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav., e che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ortona, acquisita al prot. n. ARR-5121 in data 28/04/2020;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ortona, acquisita al prot. n. ARR-6940 in data 16/06/2020;

Visto il nulla osta doganale rilasciato ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 374/1990 (T.U.L.D.) dall'Agenzia delle Dogane di Pescara con nota prot. n. 1821/RU in data 14/01/2020, acquisito con la nota prot. n. ARR-2394 in data 19/02/2020;

Visto il parere rilasciato con nota prot. n. 16036 in data 11/09/2018 dalla Capitaneria di Porto di Pescara, acquisito al prot. n. ARR-7438 in data 12/09/2018, così come confermato con successiva nota prot. n. 5553 in data 30/03/2020, acquisita al prot. n. ARR-4063 in data 30/03/2020;

Vista la nota dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise, acquisita al prot. n. ARR-4766 in data 20/04/2020;

Vista la delibera n. 16 in data 05/05/2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 09/08/2020 PR\_CHUTG\_Ingresso\_0053625\_20200714 B.D.N.A., attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011, acquisita al prot. n. ARR-9512 del 20/08/2020;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 361,90, in data 21/10/2020, richiesto con atto di accertamento n. 04-66/20 in data 15/10/2020;

Vista la polizza fidejussoria n. 1/58192/96/761032010/1 dell'importo di € 3.500,00 emessa in data 11/04/2017 dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. – Agenzia di Pescara, vincolata a favore della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale e relativo atto di variazione ai contenuti di polizza – appendice n. 4 del 01/12/2020;

Vista la polizza assicurativa RCT-RCO n. 1/45284/61/131394457 emessa in data 26.09.2019 dalla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. – Agenzia di Ortona per un importo assicurato RCT-RCO di € 5.000.000,00 unico;

Vista la polizza incendio n. 1/45284/43/131317200/1 emessa in data 31/01/2020 dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. – Agenzia di Pescara per l'importo di € 500.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, nonché per un importo assicurato di € 500.000,00 per la partita ricorso terzi per la sezione incendio, fulmine e scoppio, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e relativa variazione ai contenuti di polizza per inserimento nel vincolo anche dell'area di ampliamento oggetto della presente licenza suppletiva;

Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Chieti, acquisita al prot. n. ARR-15149 in data 28/12/2020;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Vista la Delibera presidenziale n. 274 del 25/11/2020 recante la nomina dell'ufficiale rogante per temporanea sostituzione del Segretario Generale, già designato ai sensi dell'art 9 Reg. Cod. Nav. con Delibera presidenziale n. 24 del 06/02/2018;

Visti gli atti d'ufficio;

**C O N C E D E**  
ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.

alla impresa individuale **Cantiere Navale Accardi di Accardi Giovanni, codice fiscale CCRGNN72D20G141P – p.iva 02119400691** di occupare un ulteriore area di mq. 150,00 da destinare a riparazione e manutenzione di navi commerciali ed imbarcazioni da diporto con relativo spostamento della attuale recinzione sul ciglio banchina, a seguito di adeguata ristrutturazione dello stesso in ampliamento all'area demaniale marittima di mq. 948,21 già rilasciata con licenza n. 04-23/2020 del 21/09/2020, rep. 1684, situata nel Comune di Ortona e precisamente in Via Cervana, catastalmente individuata al foglio 26 particella 4038 allo scopo di mantenere le seguenti opere: impianto di smaltimento acque di lavaggio carene composto da n. 13 pozzetti, di cui uno sedimentatore, collegati a mezzo condotta avente Ø200 e lunghezza totale di ml. 123,00; pavimentazione composta in parte (mq. 750,15) con massetto armato e la restante parte da battuto in pietrame (mq. 133,26); n. 3 container per deposito attrezzi e materiali da lavoro; il tutto per un'area demaniale marittima complessiva pari a mq. 1.098,21; e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso in ampliamento ed in corrispettivo della presente licenza suppletiva:

Canone dovuto anno 2020 = € 361,90 (salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT) Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza n. 04-23/2020 del 21/09/2020, rep. 1684, con scadenza al 31/12/2023.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarci dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della

concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale, nonché ogni altro assenso che sia dovuto per legge da altri soggetti istituzionali competenti.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.  
Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 4) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 5) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 6) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 7) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.
- 8) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.
- 9) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 10) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 11) I manufatti e le installazioni asservite alla attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. A tal proposito, resta in capo al concessionario ogni connessa incombenza, ivi incluse le pratiche presso la locale amministrazione comunale e gli aggiornamenti catastali.
- 12) L'attività a cui la concessione demaniale verte, dovrà essere svolta secondo le disposizioni e nel rispetto dei requisiti imposti dalle norme legislative vigenti in materia di prevenzione incendi, ex D.P.R. n. 151/2011, oltre che delle specifiche prescrizioni emanate dal locale Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Tale attività dovrà altresì rispettare tutte le altre disposizioni legislative vigenti nelle materie della tutela ambientale, della salute e sicurezza fisica dei lavoratori, della sicurezza degli impianti tecnologici, delle costruzioni edilizie.
- 13) L'allestimento dei manufatti e delle strutture nell'area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche affinché gli stessi non possano mai recare pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, alla pubblica incolumità.
- 14) Il concessionario ha presentato un deposito cauzionale dell'importo di € 3.500,00 mediante polizza fidejussoria n. 1/58192/96/761032010/1 emessa in data 11.04.2017 dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. – Agenzia